COEP e COAN UNIVERSITA': MODIFICA D.I. n. 19/2014

Modifica del Decreto Interministeriale MIUR e MEF n. 19 del 14/01/2014

"Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università"

a cura della Commissione per la contabilità economico patrimoniale nelle università

UNIVERSITA': D.I. 394/2017 modifica D.I. 19/2014

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000394.08-06-2017



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

<u>Invece</u>

<u>le disposizioni modificative del</u> Decreto Interministeriale 394 del 08/06/2017

Non sono governate da disposizioni transitorie di applicazione




Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

- Art. 1 Modifica degli schemi di bilancio
- Art. 2 Modifica dei principi di valutazione delle poste
- Art. 3 Modifica dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale
- Art. 4 Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria
- Art. 5 Modifica dell'Allegato 1 Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale e sostituzione Allegato 2 bilancio riclassificato in COFI

STRALCIO Art. 5 - modifica Allegato 1 – schemi di bilancio COEP - SP



STRALCIO Art. 5 - modifica Allegato 1 – schemi di bilancio COEP- CE

Conto Economico A) PROVENTI OPERATIVI PROVENTI PROPRI 1) Proventi per la didattica. 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico. 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi II. CONTRIBUTI 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 2) Contributi Regioni e Province autonome. 3) Contributi altre Amministrazioni locali. 4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo. Contributi da Università. 6) Contributi da altri (pubblici). 7) Contributi da altri (privati) III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE IV. PROVENTI PER ALTIVITÀ ASSISTENZIALE IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTÀ INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI VI. VARIAZIONE RIMANENZE VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI B) COSTLOPERATIVI VIII.COSTI DEL PERSONALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica a) docenti/ricercatori b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) c) docenti a contratto d) esperti linguistici e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 1) Costi per sostegno agli studenti 2) Costi per il diritto allo studio. 3) Costi per l'attività editoriale. 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati. 5) Acquisto materiale consumo per laboratori. 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori. 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico. 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali. 9) Acquisto altri materiali. 10) Variazione delle rimanenze di materiali. 11) Costi per godimento beni di terzi. 12) Altri costi. X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali. Svalutazioni immobilizzazioni. 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide. XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI (B) DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1) Proventi finanziari. 2) Interessi ed altri oneri finanziari. 3) Utili e Perdite su cambi. D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 1) Rivalutazioni. 2) Svalutazieni. E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1) Proventi. 2) Oncri F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE RISULTATO DI ESERCIZIO

STRALCIO

Art. 5 - sostituzione Allegato 2 – bilancio riclassificato in COFI

USCITE

E/U	Livello	Descrizione
U	1	Spese correnti
υ	п	Redditi da lavoro dipendente
U	nr	Retribuzioni lorde
U	111	Contributi sociali a carico dell'ente
u	п	Imposte e tasse a carico dell'ente
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U	n	Acquisto di beni e servizi

STRALCIO

Art. 5 - sostituzione Allegato 2 – bilancio riclassificato in COFI

Allegato 2

ENTRATE

E/U	Livello	Descrizione
E	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
E	п	Tributi
E	ш	Imposte, tasse e proventi assimilati
E	1	Trasferimenti correnti
E	11	Trasferimenti correnti
E	111	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

MANUALE TECNICO OPERATIVO (art. 8 D.I. n. 19/2014) Versione Integrale – Decreto Direttoriale MIUR



MIUR - Ministero dell'Istrazione dell'Università e della Ricerca AOODPFSR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA

REGISTRO DECRETI Prot. n. 0001841 - 26/07/2017 - REGISTRAZIONE

Titolario: 02.03.04

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricenta

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO l'Organismo Italiano di Contabilità sulla conformità del Manuale al codice civile ed ai principi contabili;

DECRETA

- di adottare la seconda edizione del Manuale Tecnico Operativo quale strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli atenei;
- l'emanazione del Manuale Tecnico Operativo in versione integrale, che recepisce i contenuti di entrambe le edizioni.

IL DIRETTORE GENERALE Daniele Livon

Il MIUR è intervenuto attraverso propria nota direttoriale illustrativa per utilizzazione delle modifiche del Decreto solo in parte

Si può probabilmente affermare che è necessario operare una valutazione selettiva delle disposizioni introdotte al fine di stabilirne la decorrenza di utilizzazione



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione sup.
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011734 - 09/10/2017 - USCITA

Titolario: 02.03.04



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione Rettore Direttore Generale Istituzioni Universitarie Statali Loro Sedi

p.c.

Presidente Collegi dei Revisori dei Conti

OGGETTO: D.I. 08 giugno 2017, n. 394 — Revisione e aggiornamento del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 - Indicazioni applicative.

L'articolo 7 del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19, così come modificato dal D.I. 8 giugno 2017, n. 394, disciplina i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria di cassa. In particolare, il comma 1, definisce gli schemi (di cui all'Allegato 2 del decreto) da utilizzare per la predisposizione dei documenti contabili di cui al precedente periodo rinviando alla applicazione delle regole tassonomiche previste dal Manuale Tecnico Operativo. Il successivo comma 3 prevede poi che siano aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario (D.P.R. 04 ottobre 2013, n. 132) e che, a decorrere dall'adeguamento delle codifiche SIOPE, cessi l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Inoltre, l'articolo 5, comma 1 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, ha modificato l'allegato 1 contenente gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 sono state aggiornate le codifiche SIOPE che dovranno essere applicate a decorrere dal 1 gennaio 2018.

- Per l'esercizio 2017
 - ➢ il bilancio unico d'ateneo di esercizio tenendo conto dello schema pre-vigente alle modifiche introdotte dal D.I. 8 giugno 2017, n. 394 all'allegato 1 del D.I. 14 gennaio 2014, n. 19;
 - ➢ il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria tenendo conto dello schema pre-vigente alle modifiche introdotte dal D.I. 8 giugno 2017, n. 394 all'articolo 7 del D.I. 14 gennaio 2014, n. 19, allegato 2, e sulla base delle disposizioni previste nel Manuale Tecnico Operativo Sezione "Note tecniche per la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto in contabilità finanziaria di cui all'articolo 7 del D.I. 14 gennaio 2014, n. 19";

Per l'esercizio 2018

- il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria tenendo conto dello schema di cui all'allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394 ed in particolare delle voci di entrata e di spesa (SIOPE) che confluiscono al III e IV livello prospettato. Si evidenzia inoltre che, già in sede di previsione, le spese dovranno essere ripartite per missioni e programmi;
- il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria di cassa secondo la nuova codifica SIOPE di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 05 settembre 2017 e con l'indicazione, per le spese, della ripartizione per missioni e programmi. Si rappresenta inoltre che il documento in oggetto dovrà essere coerente con le risultanze del rendiconto finanziario di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.I. 14 gennaio 2014 n. 19;
- ➢ il bilancio unico d'ateneo di esercizio tenendo conto dello schema di cui all'allegato 1 del D.I. 14 gennaio 2014, n. 19, dopo le modifiche introdotte dal D.I. 8 giugno 2017, n. 394 all'allegato 1.

Le nuove norme si utilizzano:

DA SUBITO

(già nel corso della gestione contabile e per il bilancio d'esercizio 2017)

Le disposizioni contenute:

Art. 2 - Modifica dei principi di valutazione delle poste

Art. 3 - Modifica dei criteri di predisposizione dello SPI

Le nuove norme si utilizzano:

DAL 2018

(dal bilancio preventivo, gestione contabile, bilancio d'esercizio e rendiconto COFI 2018)

Le disposizioni contenute:

- Art. 1 Modifica degli schemi di bilancio
- Art. 4 Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria Art. 5 Modifica dell'Allegato 1 Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale e sostituzione Allegato 2 bilancio riclassificato in COFI



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 1 - Modifica degli schemi di bilancio al comma 3, dell'art. 3 le parole: ", secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC" sono eliminate.

Art. 3, comma 3 – Schemi di bilancio

Testo attuale in vigore

In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC.

MODIFICA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"In calce allo Stato Patrimoniale devono essere esposte le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi, non ancora tradotti in scritture contabili, ed ogni altra posta classificabile tra i Conti d'Ordine. , secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC."

Art. 3, comma 3 – Schemi di bilancio

Motivazioni delle modifiche

La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti

Infatti, a decorrere dal 2016, dopo la modifica del codice civile (art. 6 D.lgs. 139/2015 - art. 16, par. 1, lett. d) della direttiva 2013/34/UE) e conseguentemente dei principi nazionali OIC l'utilizzo dei Conti d'Ordine a margine dello Stato Patrimoniale viene sostituito dall'indicazione, ove previsto, di specifiche precisazioni in nota integrativa



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 2 - Modifica dei principi di valutazione delle poste Le modifiche all'art. 4 del Decreto sono numerose e vengono di seguito illustrate

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Testo attuale in vigore

b) immobilizzazioni materiali settimo capoverso iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali *MODIFICA*

b) immobilizzazioni materiali settimo capoverso
Nell'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto 14 gennaio 2014,
n. 19, il settimo capoverso è sostituito dal seguente:
"iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12
codice civile, ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si
abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e
composizione;"

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Motivazioni delle modifiche

La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti

Vedi sopra

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Testo attuale in vigore

b) immobilizzazioni materiali decimo capoverso
Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre
liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene,
sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in
mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di
un esperto del settore.

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali *MODIFICA*

b) immobilizzazioni materiali decimo capoverso
Nell'art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto 14 gennaio
2014, n. 19, il decimo capoverso è sostituito dal seguente:
"Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre
liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene,
sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o
successione o, in mancanza, per gli immobili sulla base
del valore catastale e per gli altri beni sulla base di una
relazione di stima da parte di un esperto del settore".

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la valorizzazione degli immobili indipendentemente dalla loro provenienza e completa i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito.

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Testo attuale in vigore

- <u>b) immobilizzazioni materiali segue decimo capoverso</u> Il bene:
- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto;
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni.

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali *MODIFICA*

b) immobilizzazioni materiali segue decimo capoverso

Nell'art. 4, co. 1, lett. b) del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la parte conclusiva del decimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il bene:

- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto come Provento al momento del ricevimento;
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) Provento da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni."

Art. 4, co. 1, lett. b) – Immobilizzazioni materiali Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali OIC ai quali i principi specifici per le università del D.I. n. 19/2014 si uniformano.

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie Testo attuale in vigore

c) immobilizzazioni finanziarie

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile.

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie **MODIFICA**

c) immobilizzazioni finanziarie

Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole.

Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'articolo 2426, comma 4, del codice civile

Il valore delle partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati è adeguato all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore A cura di Marco Magrini

Art. 4, co. 1, lett. c) – Immobilizzazioni finanziarie Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogeneo, per tutte le partecipazioni possedute, l'utilizzo del metodo di valutazione stabilito dall'art. 2426, comma 1, numero 4, del codice civile e solo in presenza di perdite durevoli di valore prevede l'utilizzo dell'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio; in tal modo si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei senza altresì pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

La modifica apportata è, altresì, coerente con le norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali per gli enti in contabilità civilistica, previste dall'art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) c.d. Madia

Art. 4, co. 1, lett. g) - Ratei e Risconti

Testo attuale in vigore

g) Ratei e risconti

... Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando. Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato.

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti

Testo attuale in vigore

g) Ratei e risconti

Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.

I proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo.

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti *MODIFICA*

g) Ratei e risconti

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/ 2014, dal periodo successivo a "I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.", il testo è sostituito dal seguente: "Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche in corso finanziate o cofinanziate da soggetti terzi. Tali progetti, commesse o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attività che si sta realizzando.

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti *MODIFICA*

g) Ratei e risconti

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/2014, dal periodo successivo a "I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.", il testo è sostituito dal seguente: segue "... Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento.

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti *MODIFICA*

<u>g) Ratei e risconti</u>

Nell'art. 4, co. 1, lett. g) del D.I. n. 19/2014, dal periodo successivo a "I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica.", il testo è sostituito dal seguente: segue

"... Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato. Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ ricerche dell'ateneo. I proventi relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, è quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nell'apposita area specifica dell'attivo, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, è necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo, da iscrivere a Stato Patrimoniale, nell'apposita area specifica del passivo.".

Art. 4, co. 1, lett. g) – Ratei e Risconti Motivazioni delle modifiche

La modifica della lettera g) ha notevole rilevanza e consente di ricondurre la fattispecie ad un contesto maggiormente omogeneo dei proventi relativi a progetti, commesse o ricerche finanziate/cofinanziate e loro rappresentazione contabile

La nuova impostazione, ove venisse recepita nel provvedimento, stante la portata normativa del principio in parte derogatorio dei principi contabili OIC, potrebbe comportare il superamento di alcune problematiche anche di carattere fiscale legate all'attuale impostazione normativa



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 3 - Modifica dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale

al comma 1, lettera b), dell'art. 5 le parole: ", salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni" sono eliminate.

Art. 5, co. 1, lett. b) - Criteri di predisposizione SPI

Testo attuale in vigore

b) Immobili e terreni di terzi

Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;

Art. 5, co. 1, lett. b) – Criteri di predisposizione SPI *MODIFICA*

<u>b) Immobili e terreni di terzi</u>

Nell'art. 5, comma 1, del Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni:

Art. 5, co. 1, lett. b) – Criteri di predisposizione SPI Motivazioni delle modifiche

La modifica rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei, riallineando la previsione dell'art. 5 a quella dell'art. 4.

In sostanza il valore dei beni immobili e terreni di terzi non deve essere inserito nelle immobilizzazioni stante l'assenza di diritti reali di godimento che determinano la sussistenza del possesso in capo all'Ateneo



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 4 - Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

L'art. 6 del decreto del MIUR - MEF n. 19/2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" è abrogato.

L'art. 7 è fortemente modificato con la sostituzione di numerosi concetti

Art. 6 – Piano dei conti

Testo attuale in vigore

- 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014 con l'aggiornamento delle codifiche SIOPE di cui al successivo comma 3.
- 2. La struttura del piano dei conti di cui al comma 1 è definita con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro 20 giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.
- 3. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del comune piano dei conti.

Art. 6 – Piano dei conti *MODIFICA*

Viene proposta

Abrogazione integrale della disposizione

Art. 6 – Piano dei conti

Motivazioni delle modifiche

L'abrogazione dell'articolo 6 riferito al piano dei conti è proposta al fine di adeguare gli obblighi delle università (enti in contabilità civilistica), considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a tutte le amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo regime di contabilità civilistica

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

MODIFICA

Viene completamente riformato il testo della norma con un intervento di semplificazione e sostanziale adeguamento alle regole applicabili alle PA in contabilità civilistica

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 1 - Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 8.

segue

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 2 - Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui al comma 1, è coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all'art. 3, comma 1. segue

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 3 - Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all'allegato 2. Tale aggiornamento tiene conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto. segue

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

Nuove norme

Comma 3 - A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

MODIFICA

comma 1 il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria è predisposto in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2 (nuovo); la modifica si correla all'abrogazione dell'art. 6 (piano dei conti) comma 2 Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui al co. 1, è coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all'art. 3, co. 1

Art. 7 – Criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

MODIFICA

<u>comma 3</u> Verranno utilizzate le codifiche SIOPE aggiornate in coerenza a quanto previsto per gli enti in contabilità civilistica dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

<u>commi 4 e 5</u> la MODIFICA ne richiede <u>l'abrogazione</u> in linea con quanto precede

allegato 2 la proposta lo sostituisce completamente per uniformità alle previsioni di cui sopra



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 5 - Modifica dell'Allegato 1 – Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale

L'allegato 1 è stato modificato in modo significativo in alcune poste

L'allegato 2 è stato completamente sostituito dal nuovo schema allegato al decreto

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce B) II 4) "Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali"

MODIFICA

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce B) II 4) "Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali" è sostituita da "Crediti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo"

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – attivo

MODIFICA

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, vengono aggiunte / modificate / eliminate le voci

C) "RATEI E RISCONTI ATTIVI"

- c1) Ratei per progetti e ricerche in corso Ratei e risconti attivi c2) Altri ratei e risconti attivi
- D) <u>RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO</u>
- d1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso

Motivazione

Su richiesta delle Commissione parlamentare VII della Camera

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce A) Patrimonio Netto III) "Patrimonio non vincolato"

MODIFICA

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce A) III) "Patrimonio non vincolato" viene modificata

- 1) Risultato **gestionale** esercizio
- 2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta dal MEF in coerenza con quanto previsto per tutte le PA in contabilità civilistica

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – voce D) 5) "Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali"

MODIFICA

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce D) 5) "Debiti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali" è sostituita da "Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo"

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

Allegato 1 – Stato Patrimoniale – passivo

MODIFICA

Nello schema di Stato Patrimoniale allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, vengono aggiunte / modificate / eliminate le voci

E) <u>RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI</u> <u>INVESTIMENTI</u>

- e1) Risconti per progetti e ricerche in corso Contributi agli investimenti
- e2) Contributi agli investimenti Ratei e risconti passivi
- e3) Altri ratei e risconti passivi

F) <u>RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO</u>

f1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

Motivazione

Su richiesta delle Commissione parlamentare VII della Camera

Allegato 1 – Conto Economico – voce A) II.4) "Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali

MODIFICA

Nello schema di conto economico allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce A) II.4) "Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali" è sostituita da "Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo"

Motivazione

La modifica della descrizione è proposta in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica

Allegato 1 – Conto Economico – voce B) IX. 3) costi per la ricerca e l'attività editoriale

MODIFICA

Nello schema di conto economico allegato 1, al Decreto 14 gennaio 2014, n. 19, la voce B) IX. 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale, viene modificata in "Costi per l'attività editoriale"

Motivazione

La modifica elimina il riferimento alla destinazione per la ricerca nel rispetto della classificazione delle voci del conto economico in base alla natura (con impatto anche nello schema di budget economico). Infatti la voce è stata ritenuta erroneamente utilizzabile per la contabilizzazione di tutti i costi per la ricerca.

MANUALE TECNICO OPERATIVO COEP



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOODPFSR - DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA REGISTRO DECRETI Prot. n. 0001841 - 26/07/2017 - REGISTRAZIONE

Titolario: 02.03.04

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

MANUALE TECNICO OPERATIVO COEP



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

SENTITO l'Organismo Italiano di Contabilità sulla conformità del Manuale al codice civile ed ai principi contabili;

DECRETA

- 1. di adottare la seconda edizione del Manuale Tecnico Operativo quale strumento operativo a supporto delle attività gestionali degli atenei;
- 2. l'emanazione del Manuale Tecnico Operativo in versione integrale, che recepisce i contenuti di entrambe le edizioni.

IL DIRETTORE GENERALE Daniele Livon

